

Accoglimento totale n. cronol. 1019/2017 del 04/05/2017
RG n. 195/2017



Tribunale Ordinario di Rovigo
Giudice del Lavoro
ORDINANZA EX ART. 1 COMMA 49 LEGGE 28.6.2012, N. 92

Il Giudice,

nel procedimento n. 195/2017 RG CL, promosso ex art. 1 commi 47 e 48 della L. 92/2012 da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Zanarello, contro
COOPERATIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO, con sede legale in
Rosolina (RO) viale del Popolo n. 29/2, in persona del l.r. Antonio Mernone, rappresentata e difesa
dagli avvocati Piero Gualtierotti e Rossella Gualtierotti;

letti gli atti e udite le conclusioni delle parti all'udienza del 7 aprile 2017, a scioglimento della
riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 6 marzo 2017, , come sopra rappresentato,
conveniva in giudizio la Cooperativa Servizi Società Cooperativa di Lavoro per sentire accogliere le
seguenti conclusioni:

- 1) ACCERTARE e dichiarare la nullità – inefficacia del licenziamento 3 ottobre 2016 in quanto comminato senza la forma scritta e per l'effetto
- 2) CONDANNARE la COOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO rappresentante "pro-tempore" con sede legale al VIALE DEL POPOLO 29/2, Rosolina -Cap: 45010- al reintegro del lavoratore sul posto di lavoro e al pagamento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento fino a quella del reintegro.
IN VIA SUBORDINATA
- 3) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera del 3 – 6 ottobre 2016 per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto
- 4) CONDANNARE COOPERATIVA DI LAVORO (P.IVA: 00931880298) in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale al VIALE DEL POPOLO 29/2, Rosolina -Cap. 45010- al reintegro del lavoratore e al pagamento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento fino a quella del reintegro fino al massimo di 12 mensilità. Oppure
- 5) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento comminato con lettera del 3-6 ottobre 2016.
- 6) CONDANNARE la COOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO (P.IVA: 00931880298) in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale al VIALE DEL POPOLO 29/2, Rosolina -45010- al pagamento dell'indennità risarcitoria che atteso il numero di dipendenti e l'anzianità di lavoro dovrà essere pari a 24 mensilità pari all'importo di euro 47.003,04 (1.958,46 x 24) (dicansi euro quarantasettemilatre/04).
Oppure
- 5) ACCERTARE e DICHIARARE l'irregolarità della procedura o la genericità della motivazione del licenziamento del 6 ottobre 2016 per i motivi in narrativa e, per l'effetto
- 6) CONDANNARE la COOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO (P.IVA: 00931880298) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale al VIALE DEL POPOLO 29/2, Rosolina -45010- al pagamento dell'indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità, che atteso il numero di dipendenti, l'anzianità di lavoro non potrà essere inferiore a



Accoglimento totale n. cronol. 1019/2017 del 04/05/2017
RG n. 195/2017

12 mensilità per un totale di euro 23.501,52 (1.958,46 x 12) (diconsi euro ventitremilacinquecentouno/52).

IN OGNI CASO:

- 1) Con condanna alla regolarizzazione contributiva
- 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."

Esponiva il ricorrente di aver prestato attività lavorativa per la convenuta dal 12/9/2007 con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni di operaio addetto alle pulizie e che il rapporto di lavoro aveva regolare esecuzione fino al 3/10/2016 quando la convenuta gli aveva comunicato il licenziamento ed il transito alla Pulitecnica Friulana, che era subentrata alla cooperativa convenuta nell'appalto nel quale operava il ricorrente.

Proseguiva l'attore esponendo che della cessazione del rapporto la Società dava comunicazione il 5/10/2016 e che PF Group, per conto della Pulitecnica Friulana, dichiarava di non poter dar corso alla sua assunzione in quanto le lavorazioni erano ancora, in via provvisoria, assegnate alla Coop Servizi, la quale tuttavia precisava che si trattava di cambio d'appalto con passaggio diretto dei lavoratori.

Vana risultava la richiesta formulata dal Sindacato del ricorrente di ottenere spiegazioni con una lettera di licenziamento che invece non gli veniva consegnata, tanto che i. in data 22/11/2016 provvedeva ad impugnare il licenziamento nei confronti sia della Pulitecnica Friulana che della Coop Servizi, anche se riteneva che non vi fosse stata alcuna cessione dell'appalto da parte della Coop Servizi e pertanto il rapporto non si era interrotto.

Si costituiva ritualmente in giudizio Cooperativa Servizi Società Cooperativa, come sopra rappresentata, resistendo al ricorso ed a tal fine evidenziava di essere venuta a conoscenza in data 3/10/2016 del fatto che il contratto d'appalto con Fincantieri era stato risolto, atteso che dal 6/10/2016 era subentrata Pulitecnica Friulana s.r.l. per svolgere i medesimi servizi negli stessi luoghi e dunque in applicazione di quanto disposto dall'art. 4 C.C.N.L. Coop Servizi comunicava il 3/10/2016 a Pulitecnica Friulana il personale impiegato presso il cantiere di Monfalcone, ovvero ed inviava analogo comunicazione a Fincantieri, a Filcams Cgil e a Fisascat Cisl, informando nello stesso tempo il ricorrente che a seguito del cambio d'appalto, dal 6/10/2016 sarebbe entrato a far parte dell'organico aziendale della ditta subentrante Pulitecnica Friulana s.r.l., ma invano Fisascat Cisl il 19/10/2016 prendeva contatto con la predetta, per definire la posizione dei lavoratori già occupati nel cantiere oggetto del contratto d'appalto nel quale la stessa era subentrata a Coop Servizi.

Precisava la convenuta che nelle precedenti occasioni di cambio appalto per la pulizia dei blocchi presso Fincantieri in Porto Marghera in subentro a Pulitecnica Friulana, essa convenuta aveva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 C.C.N.L. multiservizi, assunto per passaggio diretto i dipendenti già occupati presso Pulitecnica Friulana, e dalla stessa indicati, alle medesime condizioni.

Riteneva dunque che nel caso di specie il ricorrente dovesse rivolgersi alla subentrante e precisava che dopo la cessazione dell'appalto relativo a blocchi e sezioni, dove operava l'attore, Coop Servizi aveva proseguito in quello relativo alla pulizia del bacino e della banchina, riguardante in particolare la pulizia della sala motori, lavorazione in corso già dal marzo 2016, ma per tali lavorazioni erano necessari lavoratori di bassa statura e di corporatura minuta, sicché le assunzioni successive alla cessazione del rapporto con nell'appalto bacino-banchina (sala



Accoglimento totale n. cronol. 1019/2017 del 04/05/2017
RG n. 195/2017

motori) avevano riguardato donne o uomini piccoli e di minuta corporatura ed erano state effettuate a tempo determinato.

All'udienza del 7 aprile 2017 veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti e i procuratori di entrambe le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in riserva.

Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, per osservare che la prima doglianza di parte attorea, ovvero che il recesso sia inefficace perché intimato oralmente, è infondata, atteso che dal doc. 3 allegato alla memoria difensiva emerge che al ricorrente venne ritualmente comunicato in data 3.10.2016 il transito ex art. 4 del CCNL di riferimento alla Pulitecnica Friulana, ad avviso della resistente subentrata alla Cooperativa Servizi nella gestione dell'appalto della pulizia blocchi e sezioni di Fincantieri a far data dal 6.10.2016.

Dunque al ricorrente, a prescindere dal valore della ricordata comunicazione, venne formalmente comunicata la ragione della cessazione del rapporto di lavoro con l'odierna convenuta e dunque la doglianza di inefficacia del recesso va rigettata.

Venendo al merito dell'impugnativa, deve osservarsi che la ragione del recesso adottata da parte resistente è indicata come giustificato motivo oggettivo, nel cui ambito (cfr. Cassazione, Sez. L, *Sentenza n. 12101 del 13/06/2016*) incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Nel caso di specie, parte resistente, a dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'appalto presso Fincantieri nel quale era impiegato il ricorrente, ha allegato i documenti 12, 13 e 14 prodotti con la memoria difensiva, dai quali tuttavia non può evincersi quanto affermato dalla Cooperativa, essendo il doc. 12 relativo ad un appalto di pulizia ed asciugatura delle strutture dello scafo in scadenza il 30.11.2016 (laddove l'appalto in argomento doveva essere cessato il 3.10.2016), il doc. 13 relativo ad attività di pulizia navi in bacino e banchina, in scadenza il 31.3.2017, ed il doc. 14 relativo ad attività di pulizia di una costruzione da iniziare nel dicembre 2016 e probabilmente da terminare nel 2018.

In nessuno dei documenti prodotti da parte resistente (ad eccezione delle comunicazioni ai lavoratori ed ai sindacati, allegate come doc. 3 e 4 alla memoria difensiva) viene dimostrata la cessazione dell'appalto in argomento, non avendo parte convenuta neppure allegato la comunicazione di cambio appalto asseritamente dalla stessa ricevuta il 3.10.2016.

Deve dunque concludersi che difetti in toto la prova della sussistenza del fatto posto a fondamento dell'impugnato recesso, dal che consegue l'applicazione del comma 7° prima parte del novellato art. 18 L. 300/70, che richiama la tutela di cui al 4° comma del medesimo articolo, e la convenuta Società Cooperativa va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, con il limite di dodici mensilità che nel caso di specie viene ampiamente rispettato, essendo il recesso datato 3.10.2016, oltre interessi legali dalla data della domanda e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo; la convenuta va altresì condannata a versare al ricorrente i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo sopra indicato.

Si provvede in dispositivo, ove si dispone anche in ordine alla liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. comma VII.

P.Q.M.



Accoglimento totale n. cronol. 1019/2017 del 04/05/2017
RG n. 195/2017

Annulla il licenziamento intimato al ricorrente il 3.10.2016 in quanto privo di giustificato motivo oggettivo e per l'effetto condanna la Cooperativa Servizi società Cooperativa, in persona del l.r. pro tempore Antonio Mernone, con sede legale in Rosolina (RO) viale del Popolo n. 29/2, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre ad interessi legali dalla data della domanda e a rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, ed a versare al ricorrente i contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;

condanna la convenuta Cooperativa a rifondere al ricorrente - e per lui all'avvocato Emanuele Zanarello ex art. 93 c.p.c. le spese di lite - che liquida ai sensi della tabella 10 allegata al DM 140/2012 (valore indeterminabile della controversia, scaglione di riferimento, valore medio delle fasi di studio ed introduttiva) in € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.

Si comunichi.

Rovigo, 04/05/2017

